



SENECA

Azienda Servizi alla Persona

**Servizio di lavanolo e lavaggio biancheria piana e divise, lavaggio biancheria e
indumenti ospiti e materiale lettereccio e vario**

CIG 7699356D8E

Allegato 8) al Bando di Gara

FAC SIMILE CONTRATTO

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA "SENECA"

Via Matteotti 191 Crevalcore (Bo)

Contratto per la fornitura del servizio di noleggio e lavaggio della biancheria piana e delle divise, lavaggio delle divise, della biancheria e del materiale di proprietà di Asp e della biancheria e indumenti degli ospiti delle Case Residenza - CIG 7699356D8E

Con la presente scrittura privata a valere tra le parti

TRA

L'Azienda di Servizi alla Persona "Seneca" (di seguito denominata Asp), C.F./P.I. 02800411205 con Sede Legale in Crevalcore (Bo), via Matteotti 191, ivi rappresentata da Lorenzo Sessa, in qualità di Vicedirettore, che agisce per conto di Asp in esecuzione della Determinazione del Direttore Generale n. 300 del 20/12/2017;

E

_____ con sede legale in _____, Via _____ n. __, iscritta al Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di _____ al numero di iscrizione e C.F./P.I. _____, in persona di _____ nato a _____ il _____ CF _____ in qualità di _____, (di seguito per brevità denominata "Fornitore");

PREMESSO

- che con determinazione n. 375 del 21/11/2018 è stata indetta, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, procedura aperta per la fornitura del servizio di noleggio e lavaggio della biancheria piana e delle divise, lavaggio delle divise e della biancheria di proprietà di Asp e della biancheria e indumenti degli ospiti delle Case Residenza, per un importo presunto di € _____ e contestualmente sono stati approvati i documenti di gara;
- che con determinazione n. __ del _____ veniva nominata la Commissione Giudicatrice;
- che con determinazione n. __ del _____ venivano approvati i verbali di gara n.ri _____ e disposta l'aggiudicazione definitiva in favore della Ditta _____;
- che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dalla documentazione di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire, gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- che il Fornitore ha altresì prestato la cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni di cui al presente Contratto avente validità per l'intera durata dello stesso Contratto, mediante _____, per un importo pari ad Euro _____;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

Articolo 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente atto, dalla documentazione di gara e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara dal Fornitore, nonché dalla normativa nazionale e regionale in materia, dai regolamenti dell'Ente, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza, dalle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai successivi punti.

2. Le clausole del Contratto e dei suoi Allegati sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano

modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

2. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, e il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Ente assumendosene ogni relativa alea.

3. Il Fornitore rinuncia espressamente ora per allora a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Ente e/o da terzi autorizzati.

Articolo 3 - Oggetto del Contratto – Modalità di espletamento del servizio

1. L'appalto ha ad oggetto la fornitura del Fornitura del servizio di noleggio e lavaggio per le strutture gestite da Asp Seneca di seguito indicate:

Casa Residenza Anziani - Via Sibirani, 3 – 40019 Sant'Agata Bolognese (Bo)

Casa Residenza Anziani - Via Pigozzi, 174 – 40014 Crevalcore (Bo)

Casa Residenza Anziani - Via Marzocchi, 1 – 40017 San Giovanni in Persiceto (Bo)

Centro Diurno di Anzola dell'Emilia – Via XXV Aprile n. 25 – 40011 Anzola dell'Emilia (Bo);

Centro Diurno di Calderara di Reno – Via Gramsci n. 51 – 40012 Calderara di Reno (Bo);

Centro Diurno di Sala Bolognese – Via Gramsci n. 95 – 40010 Sala Bolognese (Bo);

Centro Diurno di Crevalcore – Via Trombelli n. 63 – 40014 Crevalcore (Bo);

Centro Diurno di San Giovanni in Persiceto – Via Marzocchi, 1 (c/o CRA) – 40017 San Giovanni in Persiceto (Bo);

Centro Socio Ricreativo San Matteo Decima – Via Cento n. 158 – 40017 San Matteo Decima, S. Giovanni in Persiceto (Bo);

Centro Diurno di Sant'Agata Bolognese - Via Sibirani, 3 – 40019 Sant'Agata Bolognese (Bo).

Il Servizio andrà svolto secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale d'appalto e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara dal Fornitore.

Eventuali variazioni nelle modalità di svolgimento del servizio, atte ad aumentare la funzionalità del servizio potranno essere concordate per iscritto tra i Responsabili dell'esecuzione contrattuale nominati da Asp e il Responsabile del Servizio individuato dal Fornitore.

Articolo 4 - Durata

Il contratto ha la durata di anni 3 (tre) a decorrere dall'affidamento, presumibilmente dal 01/04/2019 al 31/03/2022.

E' prevista la possibilità di rinnovo del contratto per altri tre anni, ad insindacabile giudizio di Asp.

E' prevista altresì la possibilità di proroga tecnica per un massimo di sei mesi, necessaria per esperire una nuova procedura di gara.

Articolo 5 - Responsabile dell'appalto per il Fornitore

Il Fornitore, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, nomina ai sensi dell'art. 9 del Capitolato Speciale quale Responsabile del Servizio _____.

Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate dal Fornitore all'Asp all'indirizzo Pec: asp-seneca@cert.provincia.bo.it

Articolo 6 - Responsabile del servizio per l'Asp

Asp nomina quali Responsabile/i dell'esecuzione contrattuale i coordinatori delle singole Case Residenza, sotto indicati:

Nadia Manni per la Casa Residenza di Sant'Agata Bolognese;

Alessandra Pallotti per la Casa Residenza di Crevalcore;

Paolo Sabattini per la Casa Residenza di San Giovanni in Persiceto

Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate al Fornitore dall'Asp a mezzo Pec all'indirizzo _____

Articolo 7 - Cessione del contratto

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Articolo 8 - Subappalto (eventuale)

1. In relazione allo svolgimento delle attività dell'appalto oggetto del presente contratto, il Fornitore ha subappaltato _____, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi.

2. L'Asp è esclusa da qualsiasi responsabilità civile, penale e amministrativa per ciò che concerne i rapporti contrattuali tra il Fornitore e le ditte o società terze cui sono affidati i servizi ammessi in subappalto: il Fornitore si obbliga direttamente nei confronti dell'Asp, a prescindere dalla operatività di una propria

copertura assicurativa, a manlevare l'Asp da ogni richiesta – a qualunque titolo - che possa essere ad essa rivolta dai succitati terzi.

3. Il Fornitore, in caso di affidamento di servizi in subappalto, conserva in ogni caso e per qualsiasi prestazione la piena titolarità dei poteri direttivi generali sull'organizzazione e le esecuzioni operative degli interventi da effettuarsi da parte del subappaltatore: è, pertanto, responsabile direttamente di tutte le prestazioni effettuate dai subappaltatori ed è, altresì, espressamente responsabile in solido in caso di danni arrecati dai subappaltatori agli utenti, ai terzi e all'Asp.

4. Il subappaltatore è tenuto al deposito di copia della propria polizza assicurativa RCT/O in corso di validità ed efficacia presso l'Asp e dovrà rinnovare il deposito della nuova polizza stipulata ad ogni scadenza di quella precedentemente consegnata.

5. La percentuale della prestazione che l'appaltatore intende subappaltare, specificata in sede di offerta, è pari al _____. Il servizio oggetto del presente contratto, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell'importo complessivo del contratto.

6. In caso di subappalto il Fornitore resta responsabile, nei confronti di Asp, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall'offerta presentata in sede di gara.

7. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.

8. Il Fornitore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

10. Per l'esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l'individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall'art. 105 del Codice dei contratti pubblici.

11. E' fatto obbligo al Fornitore di trasmettere, via mail a asp-seneca@cert.provincia.bo.it, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

12. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l'Asp sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.

13. Il Fornitore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l'Asp, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

14. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Articolo 9 - Verifiche nei confronti dei subappaltatori – Obblighi del Fornitore (eventuale)

1. Il Fornitore, in relazione alle attività in subappalto, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

2. Il Fornitore e, per suo tramite, gli eventuali subappaltatori, trasmettono all'Asp prima dell'inizio dell'appalto la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché, quando necessario, copia del piano di sicurezza.

3. Il Fornitore e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono periodicamente all'Asp copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

4. L'Asp provvede al pagamento del corrispettivo dovuto al Fornitore, secondo quanto previsto dal successivo art. 10, previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti relativi all'effettuazione ed al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, quando non riscontrabili d'ufficio dall'Asp stessa, nonché previa verifica del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore, connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti il servizio affidato sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.

5. Per consentire l'ottimale attuazione di quanto previsto dal precedente comma 4, ai fini del pagamento delle prestazioni eseguite, in relazione alla periodicizzazione prevista, il Fornitore e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'Asp copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti e quando gli stessi non possano essere verificati d'ufficio dall'Asp. Contestualmente l'Asp provvede d'ufficio alla verifica della regolarità contributiva.

Articolo 10 – Corrispettivo

Il corrispettivo per lo svolgimento del servizio, iva esclusa, è il seguente € _____/a giornata di effettiva degenza ospite, secondo le modalità di fatturazione indicate all'art. 15 del Capitolato Speciale d'appalto.

Articolo 11 - Osservanza degli obblighi assunti – penali

Nel caso di violazione delle norme previste dal Capitolato Speciale o di quanto dichiarato dalla Ditta in sede di offerta tecnica verranno applicate le penali previste dall'art. 22 del Capitolato Speciale.

Articolo 12 - Sicurezza del lavoro e salute dei lavoratori

1. Il Fornitore è soggetto, durante l'esecuzione dei servizi, a tutte le prescrizioni in tema di tutela dei lavoratori, dei fornitori e dei subappaltatori.

2. La Ditta ha individuato in sede di offerta economica i costi per la sicurezza propri dell'Impresa in € _____.

Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10 e di comunicazione di eventuali inadempimenti della propria controparte all'ASP e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Bologna.

A tal fine il Fornitore dichiara che il proprio conto corrente dedicato alla presente convenzione è il seguente: _____

e che le persone delegate ad operare sul suddetto conto sono:

- _____ CF _____ nato a _____ il _____
- _____ CF _____ nato a _____ il _____

Il Fornitore prende atto sin d'ora che qualora non utilizzi il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni il contratto dovrà intendersi risolto di diritto.

Articolo 14 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Asp sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Articolo 15 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi e per effetto del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e del D.Lgs. n. 101/2018, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai fini della definizione ed esecuzione del presente contratto e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente. I dati sono altresì soggetti, per fini statistici, a diffusione in forma anonima ed aggregata.

Il Fornitore accetta sin d'ora di adeguarsi alle prescrizioni sulla tutela dei dati personali che verranno impartite dall'Asp o dalla normativa tempo per tempo vigente in materia.

Articolo 16 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto e/o degli Allegati, da parte dell'Ente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria.

3. Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti.

4. Nel caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Ai sensi dell'art. 1341 comma secondo del Codice Civile si approvano formalmente le condizioni di cui agli articoli:

Art. 2 Norme regolatrici e disciplina applicabile, Art. 3 Oggetto del Contratto – Modalità di espletamento del servizio Art. 4 Durata, Articolo 7 Cessione del contratto – Art. 8 Subappalto, Art. 11 Osservanza degli obblighi assunti - penali - Art. 14 Foro competente, Art. 16 Clausola finale

IL FORNITORE
Il legale rappresentante

IL PRESENTE CONTRATTO E' SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL DELL'ART. 15 COMMA 2 - BIS DELLA LEGGE 241/90 COSI' COME MODIFICATO DALL'ART. 6 COMMA 2 DEL D.L. 179/12 CONVERTITO CON L. 221/12 E DALL'ART. 6 COMMI 5, 6, 7 DEL D. L. 145/2013